



## *Comune di Guardistallo*

### *Prov. Pisa*

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 26.06.2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI GUARDISTALLO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 9° D.LGS. 285/92 - CODICE DELLA STRADA. ISTITUZIONE AREA PEDONALE (AP) CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 'DISCIPLINARE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRANSITO PER I VEICOLI NELLA A.P.' REVOCA DELIBERA G.C. N. 114 DEL 09.06.2003 E DELIBERA G.C. N. 03 DEL 09.01.2017.

L'anno duemiladiciassette addi ventisei del mese di giugno alle ore 14:00 nella sala delle Giunta del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è convocata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Ceccarelli Sandro nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

CECCARELLI SANDRO	P
SALVATORE ROSANNA	P
PALA LORIS	A



Totale presenti 2

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Gigoni Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceccarelli Sandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  **TECNICA**  **CONTABILE** della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E  
CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA  
(Art.6 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

Guardistallo, li 26.06.2017

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 7 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE  
RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia

Guardistallo, li 26.06.2017

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 “ *Nuovo Codice della Strada*” ;

Visti gli artt. 3 e 7 comma 9, del D.Lgs. 285/1992;

Accertato che in materia di circolazione stradale nei centri abitati, l' art. 7, comma 9, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada) prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull' ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l' installazione degli appositi segnali.

Dato atto che:

- ai sensi dell' art. 7 comma 9, i Comuni possono subordinare l' ingresso all' interno della zona a traffico limitata, così come definita all' art. 3 comma 1, punto 54 del vigente Codice della Strada, l' ingresso o la circolazione dei veicoli a motore;
- i Comuni hanno la facoltà, ai sensi dell' art. 7 comma 11 del C.d.S., nell' ambito dell' area pedonale e della zona a traffico limitato, di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito o oneroso;

Verificato che la zona del centro storico cittadino è caratterizzata e fortemente influenzata da un punto di vista urbanistico e della circolazione dai seguenti fattori:

- ubicazione nell' intera area (nelle immediate vicinanze del centro cittadino) di vie con la presenza di attività commerciali ed altre attrazioni turistiche con conseguente congestionamento e quotidiana completa saturazione, dei posti di sosta e dei parcheggi esistenti nella zona;
- presenza strutture pubbliche che determinano un ulteriore grave elemento di congestionamento di traffico per la zona;
- individuazione della maggior parte del centro storico come “ Zona residenziale” ai sensi dell' art. 3, punto 58 del codice della strada, ossia area urbana in cui vigono particolare regole per la circolazione a protezione dei pedoni e dell' ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine;
- presenza dei principali servizi pubblici compresi gli Uffici Comunali, i servizi postali e bancari;

Accertata la necessità di procedere alla regolamentazione della circolazione che ha, quale obiettivo:

- ☐ la riduzione, nell'ambito del centro storico cittadino, dell' inquinamento acustico ed ambientale, nonché la riduzione della sosta selvaggia nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
  - attenuare le criticità determinate dall'eccesso di traffico e dalla domanda di sosta;

- tutelare l'arredo urbano e il patrimonio storico e artistico, diminuendo la pressione veicolare (tenendo comunque conto delle esigenze di accesso dei residenti e di chi ne ha effettiva necessità);
- indirizzare i flussi veicolari lungo la viabilità principale, disincentivando all'interno del centro storico l'uso dei veicoli a motore per il trasporto individuale privato, e privilegiando la mobilità a piedi o in bicicletta;

Richiamata l' intenzione dell' Amministrazione Comunale, di perseguire, nella pedonalizzazione del centro storico, sempre più fruito da numerosi flussi turistici, sia italiani che stranieri, il miglioramento della qualità e la vivibilità, esaltando la sua destinazione di " centro naturale" e di riferimento culturale, turistico e di aggregazione sociale di un territorio extra - cittadino, per permettere la fruizione degli spazi cittadini;

Rilevata l' importanza di permettere alle persone di condividere, in condizioni di maggiore sicurezza, gli spazi pubblici del centro storico, senza congestionare la viabilità e senza peggiorare le condizioni di vita del cittadino che dovrà cogliere, nella pedonalizzazione, gli stimoli adeguati per riscoprire il diritto alla salute ed il rispetto dell' ambiente, andando a sostituire il veicolo, soprattutto per i piccoli spostamenti all' interno del centro storico, con una mobilità alternativa;

Rilevato che le strade e le aree del Centro Storico di Guardistallo, nelle quali verranno istituite le A.P. presentano caratteristiche strutturali ed aspetti geometrici, comprese le dimensioni della sede stradale, tali da ritenere necessaria la regolarizzazione con la riduzione del traffico veicolare al fine di tutelare il bene pubblico e di valorizzare l' aspetto architettonico;

Ritenuto di demandare alla Polizia Municipale l' adozione dei successivi provvedimenti previsti dal codice della strada in materia di segnaletica stradale, rilascio di permessi e/o autorizzazioni, gestione del nuovo sistema di controllo dei veicoli in transito nel centro storico, informazione ed adeguata pubblicità all' utenza, interessati dalla nuova regolamentazione, successivamente all' istituzione dell' area pedonale, per garantire la circolazione dei veicoli,

Dato atto che:

- occorre installare la necessaria segnaletica stradale, attraverso l' emissione di un' ordinanza attuativa della presente deliberazione.
- secondo le definizioni stradali e di traffico, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D. Lgs. 285/1992, per " **area pedonale**" si intende una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in emergenza, velocipedi, veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe da prevedere con appositi provvedimenti;
- per " **zona a traffico limitato**" s' intende un' area in cui l' accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Al fine di accertare efficacemente gli accessi non autorizzati nella A.P., è necessario disporre di un sistema di controllo automatico dei medesimi che consenta di verificare, attraverso un monitoraggio

continuo basato sulla lettura della targa, il diritto di accesso dei veicoli, e avviare, nel caso gli stessi siano privi di autorizzazione, il procedimento sanzionatorio. L'installazione del citato sistema di “ varchi automatizzati” ha l'effetto non solo di ridurre gli accessi dei non autorizzati garantendo quindi un più diffuso rispetto delle limitazioni previste, ma anche di agevolare la gestione dell'articolato ventaglio di autorizzazioni e al contempo perseguire gli obiettivi di incremento della sicurezza stradale, la riduzione della congestione veicolare e dell'inquinamento acustico e atmosferico, nonché il miglioramento della qualità di vita in generale. I varchi sono costituiti da apparati elettronici integrati ad un sistema informatico per il controllo degli accessi e il rilevamento dei flussi di transito agli accessi della ZTL. Il sistema assicura in modo automatizzato il controllo delle autorizzazioni di accesso e il rilevamento delle veicoli in transito non autorizzato. La lettura delle targhe avviene in tempo reale e senza rallentare il flusso veicolare. I varchi elettronici non introducono cambiamenti nelle modalità di accesso ma viene solo intensificato il controllo: al passaggio del veicolo la telecamera registra il numero della targa e lo invia al sistema di controllo che verifica se il veicolo è autorizzato. I dati e le immagini relative al transito sono trattate nel rispetto della norma sulla privacy.

Da precisare che:

- tale l' impianto rilevazione automatica targhe con Varchi elettronici è da complementare, **e non sostituisce - ma integra - l'azione diretta**, su strada, da parte delle forze dell'ordine e di polizia;
- la gestione del sistema sanzionatorio è comunque affidata alla Polizia Municipale, che peraltro continuerà ad operare anche in maniera tradizionale sul territorio.

L'introduzione delle nuova modalità di controllo con “ Varchi Area Pedonale” troverà applicazione successivamente all' istituzione della stessa a seguito ed ad ultimazione della Videosorveglianza sul territorio comunale secondo quanto previsto dalla vigente Regolamentazione Comunale in materia di videosorveglianza;

In relazione alle esigenze di viabilità e mobilità registrate fino ad oggi nel centro storico, si è ritenuto opportuno redigere un “ *Disciplinare per l' accesso nell' area pedonale (AP) del Centro Storico*” composto da 8 (otto) articoli, prevedendo una differente regolamentazione per i permessi di transito - PASS - da rilasciare per l' area pedonale.

Nell' elaborazione del disciplinare è stato preso in esame anche la nuova modalità di controllo automatizzato dei veicoli in circolazione dell' area pedonale, nel rispetto sia della normativa della circolazione stradale che della riservatezza elaborata negli anni dall' Autorità Garante per la protezione dei dati personali, rinvenibile nella Direttiva del 08/04/2010 e pertanto gli utenti che transitano nelle aree soggette a controllo automatico attraverso i varchi elettronici devono essere preventivamente informati in ordine al trattamento dei dati e che, nel caso di impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, è possibile “ fare a meno di fornire ulteriore e distinta informativa nel caso venga utilizzato il modello semplificato di informativa minima prevista dall' art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali” ;

Accertato che:

- l'aspetto sanzionatorio, ovvero la validazione dei transiti irregolari accertati e l'invio della relativa sanzione è di unica competenza degli organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 C.d.S.;
- in generale il l' ufficio preposto anche per il rilascio dei titoli per il transito – PASS in Area Pedonale è la Polizia Municipale, che già allo stato attuale vi provvede, e che dispone di un idoneo orario di apertura al pubblico. L'istruttoria per specifiche autorizzazioni -tra cui quelle che necessitano di rilascio di ordinanza sindacale per modifiche temporanee della circolazione conseguenti a occupazioni di suolo pubblico per cantiere o per manifestazione ed eventi autorizzati dalla Amministrazione – è di competenza degli uffici comunali.

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Vista la delibera di G.C. n.67 in data 20.03.2003 di modificazione del Regolamento sull' ordinamento uffici e servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Atteso che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell' art.49 comma 1 del D.Lg.vo n.267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio relativamente alla regolarità tecnica, che, affinché resti inserito, viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisite le valutazioni del Segretario dell' Ente in ordine alla conformità dell' azione amministrativa, posta in essere con il presente provvedimento, alla vigente legislazione statale e regionale, allo Statuto e ai vigenti regolamenti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

## **DELIBERA**

A- di prendere atto di quanto riportato in premessa che forma parte integrante della presente deliberazione;

B- di **ISTITUIRE**, ai sensi dell' art. 3, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada), la quale prevede l' installazione della necessaria segnaletica stradale attraverso l' emissione di ordinanza attuativa, la nuova area pedonale – AP del Centro storico e precisamente:

- VIA DELL' ERBAIO
- VIA DEL POGGIARELLO
- VIA TRAVERSA
- VIA BORGO BUIO
- P.ZZA RODOLFO SIVIERO
- VIA DEL MANDORLO dal nc. 36 al nc. 10
- VIA ROMA NC. 21 AL NC. 71

C- di **APPROVARE** il “ *Disciplinare per l’ accesso nell’ area pedonale (AP) del Centro Storico*” allegato “ A” formato da 9 (nove) articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

D- di **REVOCARE** la Delibera di Giunta Comunale n° 114 del 09 giugno 2003 con la quale veniva istituita la Zona a Traffico Limitata – ZTL in Via dell’ Erbaio e nella zona cd “ Castello;

E- di **REVOCARE** LA Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09 gennaio 2017 con la quale veniva delimitata Zona a Traffico Limitato – ZTL in Via Borgo Buio – Via del Poggiarello e Via Traversa;

F- di incaricare gli uffici comunali interessati, ognuno per la parte di propria competenza, alla realizzazione del programma con l’ adozione dei provvedimenti gestionali susseguenti alla presente;

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

## ALLEGATO " A"

### DISCIPLINARE PER L' ACCESSO NELL' AREA PEDONALE (AP) DEL " CENTRO STORICO" COMUNE DI GUARDISTALLO

#### CAPO I- PARTE GENERALE

#### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Si intende per:

a) **AREA PEDONALE " CENTRO STORICO"** : zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall' art. 3, punto 2), D. Lgs. 285/1992, comprendente le aree di:

1. VIA DELL' ERBAIO compreso il cd. " CASTELLO" ,
2. VIA DEL POGGIARELLO,
3. VIA TRAVERSA,
4. VIA BORGO BUIO,
5. P.ZZA RODOLFO SIVIERO,
6. VIA DEL MANDORLO DAL NC. 36 AL NC. 10,
7. VIA ROMA DAL NC 71 AL NC 21;

c) **FERMATA**: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b);

d) **SOSTA**: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c);

e) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI** (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE):

dichiarazione resa e sottoscritta dall' interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni,

relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall' art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

**Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;**



f) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** : dichiarazione resa e sottoscritta dall' interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l' autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell' interessato

stesso ai sensi dell' art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

**Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.**

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

a) Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell' accesso all' Area Pedonale (AP) di GUARDISTALLO, come meglio indicate all' art. 1 del presente disciplinare, e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un veicolo;

b) Le **autorizzazioni – PASS**, consentono la **circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ed esclusivamente all' Area Pedonale di riferimento** ovvero seguendo il percorso più breve all' interno dell' AP, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell' autorizzazione stessa;

c) In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l' efficacia delle autorizzazioni – PASS, abilita alla circolazione in altro ingresso AP fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve che verrà indicata dall' Ufficio Polizia Municipale;

d) Le autorizzazioni – PASS, hanno **validità** per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento;

e) I veicoli adibiti a **servizio di polizia stradale, antincendio, le autoambulanze e le auto mediche in servizio di pronto intervento, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade**, possono circolare nell' AP **senza autorizzazione**;

f) La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi all' AP, attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di **inserire ogni targa collegata ad un' autorizzazione** in una lista (cosiddetta " lista bianca" ) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l' obbligo di esposizione dell' autorizzazione previsto dal presente disciplinare. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della *privacy*.

## CAPO II – DISCIPLINA AREA PEDONALE

### ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL' INTERNO DELL' A.P.

1. Sono ammesse alla circolazione all' interno dell' AP esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

a) veicoli adibiti a servizi di polizia stradale, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell' ente di appartenenza ;

b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell' Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi d' istituto;

c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, veicoli di proprietà dell' Amministrazione esclusivamente in servizio istituzionale, per la raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità;

d) veicoli appartenenti a **residenti, proprietari, detentori o affittuari** che dispongano di autorimessa, garage, posto auto privato e/o cortile privato posti all' interno dell' AP, autorizzati ai sensi dell' art. 22 C.d.S. esclusivamente per il transito nel tratto viario più breve per raggiungere la propria pertinenza, nel rispetto delle norme del Codice della Strada ;

e) veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 4 del disciplinare);

f) veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio per operazioni connesse presso filiali e/o agenzie all' interno dell' AP;

g) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l' ASL competente per territorio in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all' interno dell' AP con segnale distintivo dell' Ente;

h) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;

i) veicoli per trasporto funebri;

l) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare - C.R.I., Pubblica Assistenza - Misericordia;

m) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

2. Modalità di accreditamento:

- ai fini dell' accreditamento dei veicoli elencati al punto 1, gli interessati comunicano alla Polizia Municipale le targhe dei veicoli da accreditare; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l' apposita modulistica (disponibile presso la Polizia municipale e sul sito istituzionale del Comune);

- l' inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all' ufficio protocollo. La presa d' atto e/o il diniego relativo all' accreditamento delle targhe saranno comunicati all' indirizzo fornito dell' interessato;

- Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. La Polizia Municipale è tuttavia legittimata a valutare comunicazioni di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall' eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;
  - L' accreditamento sarà revocato ogni qualvolta la Polizia Municipale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d' atto. La revoca della presa d' atto avviene a seguito di apposito procedimento della polizia municipale nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
  - Le autorizzazioni hanno **validità biennale** (24 mesi dalla data di registrazione da parte dell' ufficio di Polizia Municipale) e saranno **rinnovabili previa nuova comunicazione**. Saranno revocate per abuso di uso diverso da quanto previsto dal presente disciplinare.
- **L' accesso all' AP deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella presa d' atto ed esclusivamente per l' AP di riferimento, fatti salvi i casi di libera circolazione che consentono accessi da qualunque varco.**

#### **ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

1. **Persone diversamente abili residenti nel Comune.** All' atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all' art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: " Nuovo Codice della Strada e s.m.i." , l' interessato indica gli estremi della targa del veicolo da **accreditare in via generale**. L' accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata vengono accreditati fino ad un massimo di due veicoli (se il titolare del contrassegno non è titolare di patente di guida o di un veicolo). Qualora il diversamente abile/invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.
2. **Persone diversamente abili residenti in altri comuni.** I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Guardistallo che devono accedere nell' AP, possono richiedere alla Polizia Municipale l' accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare e la motivazione per la quale ha necessità di accedere nell' AP. Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazioni devono inviare entro 72 ore dall' avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Guardistallo. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria alla Polizia Municipale e/o ufficio protocollo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente

notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell' accesso sono i seguenti:

- nominativo della persona diversamente abile,
- numero e validità dell' autorizzazione rilasciata,
- indicazione del Comune che l' ha rilasciata,
- numero di targa del veicolo utilizzato per l' accesso,
- dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell' autorizzazione.

#### **ARTICOLO 5 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI**

I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere all' AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione. Possono essere rilasciate numero massimo tre autorizzazioni per ogni singola cerimonia. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell' accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, intestatario del veicolo e natura della cerimonia. L' autorizzazione indica le modalità dell' accesso.

#### **ARTICOLO 6 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI**

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere all' AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione da inoltrare almeno tre giorni prima su modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Guardistallo. Il modulo (occupazione suolo pubblico) può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria alla Polizia Municipale e/o ufficio protocollo. L' autorizzazione indica le modalità dell' accesso. Per i mezzi pesanti o comunque superiori a 3,5 tonnellate il transito all' interno delle AP è subordinato al pagamento di una somma pari ad € 50,00 giornaliera, per eventuali danni all' arredo urbano, suolo pubblico e alla pavimentazione stradale da versare presso la Tesoreria Comunale.

#### **ARTICOLO 7 - SITUAZIONE DI EMERGENZA**

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l' accesso nell' AP, nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall' accesso non autorizzato l' interessato dovrà presentare mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all' ufficio protocollo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata idonea documentazione giustificata.

## **CAPO IV – PARTE FINALE**

### **ARTICOLO 08 – SANZIONI**

Chiunque, titolare di regolare autorizzazione – PASS per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, faccia un uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Comune di Guardistallo la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l' applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell' autorizzazione prevista dal presente disciplinare.

I titolare di Autorizzazione – PASS ha l' obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo. La mancata esposizione, in modo ben visibile del PASS/AUTORIZZAZIONE, equivarrà a tutti gli effetti al mancato possesso e sarà sanzionata di conseguenza.

L' uso del permesso su altro veicolo, o l' esposizione di fotocopie, fatta salva l' applicazione di sanzione penale, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso.

La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria previste dal Codice della Strada ai sensi del combinato disposto dell' art. 158 comma 2° lett. i) e 6° e dell' art. 7 comma 8°, 9° e 13°D.Lgs. 285/92 – CDS.

### **ARTICOLO 09 - NORMA FINALE**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare.




Le autorizzazioni al transito e alla sosta in corso di validità sono sottoposte a procedura di conferma secondo un programma opportunamente predisposto dalla Polizia Municipale che dovrà concludersi entro 60 dall' entrata in vigore del presente disciplinare.

Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse AP e ZTL non comporta alcuna modifica al presente disciplinare.

Delibera di G.C. n. 49 del 26.06.2017


Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE  
F.to Ceccarelli Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

 Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.  
 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Addì, 21.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

 Trasmessa in copia ai capigruppo

Addì, 21.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ssa Gigoni Roberta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE